



Comune di Eboli

IL SEGRETARIO GENERALE

## COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

### CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018

Premesso che:

- in data 27/12/2018 è stata sottoscritta un'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo al personale del comparto, attinente all'utilizzo del fondo salario accessorio per il 2018, che definisce le procedure ed i requisiti per la corresponsione di specifiche indennità, la cui disciplina è riservata, per legge o per CCNL, alla contrattazione decentrata;
- che il Collegio dei Revisori, con verbale prot. n. 64571 del 28/12/2018 e con verbale prot. n. 2184 del 15/01/2019, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa anno 2018 con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 18 del 17/01/2019, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, segretario generale dott.ssa Angela Del Baglivo, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato per l'anno 2018.

Oggi, giorno *Quattro (4)* del mese di *Febbraio* dell'anno *Duemiladiciannove (2019)*, a Eboli, provincia di Salerno, presso la sede del palazzo Municipale, ha avuto luogo l'incontro

#### Tra

- l'Amministrazione del Comune di Eboli, rappresentata per la parte datoriale da:  
Angela Del Baglivo - Segretario Generale - Presidente;
- i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali territoriali:  
FP CGIL -  
FPL UIL -  
FPS CISL -  
~~CSA Regioni e Autonomie Locali~~
- i rappresentanti della RSU aziendale.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale relativo all'anno 2018.



# Comune di Eboli

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE:

dott.ssa Angela DEL BAGLIVO \_\_\_\_\_

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

CISL FP Vincenzo DELLA ROCCA \_\_\_\_\_

FP CGIL ALFONSO RIAMMA \_\_\_\_\_

UIL FPL Carlo ASTONE \_\_\_\_\_

CSA Regioni e Autonomie Locali \_\_\_\_\_

PER LA RSU AZIENDALE:

Luciana ARAGONA \_\_\_\_\_

Angela CIRONE \_\_\_\_\_

Bartolomeo CONSIDERATO \_\_\_\_\_

Annunziata CONTALDO \_\_\_\_\_

Angelo D'ACUNTO \_\_\_\_\_

Antonio FINE \_\_\_\_\_

Alfonso LA CORTE \_\_\_\_\_

Achille PIROZZI \_\_\_\_\_

Gerardina PISATURO \_\_\_\_\_

# COMUNE DI EBOLI

PROVINCIA DI SALERNO

## IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018

In data 27 dicembre 2018, alle ore 11,35, presso il Comune di EBOLI,

la Delegazione Trattante che qui sottoscrive:

**La Delegazione Trattante di parte datoriale nella persona del Segretario  
Generale, del responsabile settore Finanze e Tributi e responsabile Settore Personale  
E le seguenti Organizzazioni Sindacali:**

### Organizzazioni Sindacali Territoriali

**CGIL FP** \_\_\_\_\_

**CISL FP** Pisatuuro Gerardina (Delegato) CISL

**UIL FPL** Astone Carlo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### RSU Aziendale

Aragone Luciana - CGIL

Considerato Bartolomeo - UIL

Contaldo Annunziata CGIL

D'Acunto Angelo - UIL

Fine Antonio UIL

La Corte Alfonso - UIL

Pisatuuro Gerardina - CISL

Pirozzi Achille - UIL

\_\_\_\_\_

112/FPCL  
M  
P. P. 12  
Gale...  
P. P. 12  
P. P. 12  
P. P. 12



**Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane  
e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018**

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 , in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
- b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate stabili”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori , ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e delle risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2018, viene determinato attraverso la compilazione di n. 2 tabelle, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate, come da determina RG. 2562 del 17/12/2018 del Settore Finanze e Tributi

4. La **Tabella A** riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate in un importo unico per gli anni successivi.

**FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A**

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2018
<b>Art. 14 CCNL 01/04/1999 - Quadriennio normativo 1998 – 2001 – Comma 4</b>	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 4.438,51
<b>Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1</b>	
Unico importo consolidato anno 2003 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui alle lettere a) – b) – c) - g) - j) - l) dell'art. 15, comma 1, e dall'art. 4, comma 1 del CCNL 05.10.2001;	€ 403.724,06
Importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 9.465,84
<b>Art. 32 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005 - comma 1</b>	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 29.344,09
<b>Art. 32 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005 - comma 2</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 23.664,59
<b>Art. 4 CCNL 09/05/2006 - Biennio economico 2004 – 2005 – Comma 1</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	€ 24.229,55
<b>Art. 8 CCNL 11/04/2008 - Quadriennio normativo 2006/2009 - comma 2</b>	
Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005	€ 30.743,87
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 525.610,51</b>

5. La **Tabella B**, riporta alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della **Tabella A**.

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2018
<b>Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2</b>	
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria della retribuzione tabellare di cui al CCNL 31/07/2009	<b>€ 48.410,49</b>
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	<b>€ 10.971,48</b>
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	<b>€ 81.903,44</b>
CCNL 21/05/2018 Art. 67 comma 2 lettera g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	<b>€ 52.000,00</b>
interpretazione autentica art. 11 del D.L. 135/2018 aumenti contrattuali del 4,72% applicati all'indennità di turno e all'indennità di reperibilità erogati nel 2017	<b>€ 4.127,93</b>
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005 - Comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	<b>€ 7.635,30</b>
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 205.048,64</b>
<b>RISORSE DECENTRATE STABILI</b>	
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 525.610,51</b>
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 205.048,64</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 730.659,15</b>

#### Art. 3

#### Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

- In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.
- In base a quanto sopra indicato, nell'anno 2014 l'Ente ha apportato una riduzione al fondo per un importo di € 106.824,11, che rappresenta il valore massimo applicato sulla C.D.I. per tutto il periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010.

Handwritten signatures in blue ink, including the acronym 'U.I.P.D.C.' and several illegible names.

4. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2018 viene illustrato nella seguente tabella.

Fondo rideterminato ex art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013	
Fondo risorse decentrate anno 2018	€ 730.659,15
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 106.824,11
Fondo risorse decentrate stabili	€ 623.835,04

#### Art. 4

#### Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67, come interpretata dall'art. 11 del D.L. 135/2018
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella C, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

#### FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2018
<b>Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018</b>	
<b>Comma 3</b>	
<b>lettera a)</b> - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ 2.000,00
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	
<b>lettera b)</b> - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	€ 97.008,22
<b>lettera c)</b> - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163	€ 30.140,91
> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016	€ 27.837,39
> 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della Legge n. 724/95	€ 37.676,14
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura ex art 27 del CCNL 14/09/2000	€ 47.097,66
> Art. 4 3° comma CCNL 05.10.2001 art. 59 comma 1 lettera p) D. Lgs 446/97 risorse da percentuale del gettito ICI per potenziamento uffici tributari e per l'incentivazione del personale	€ 13.337,35

>Compenso per i segretari delle commissioni elettorali circondariali gettoni di presenza	€ 17.850,24
<b>lettera d)</b> - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	
<b>lettera e)</b> - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	€ 66.195,25
<b>lettera f)</b> - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	
<b>Comma 4</b>	
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 ( <i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i> )	
<b>Comma 5</b>	
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano degli obiettivi ( <i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i> )	
<b>Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo</b>	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 3.768,95
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	<b>€ 342.912,11</b>

#### PROSPETTO GENERALE

<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 623.835,04</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 342.912,11</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 966.747,15</b>

#### Art. 5

#### Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016, come da interpretazione autentica ad opera dell'art. 11 del D.L. 135/2018.

2. Atteso che, nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011 e dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia con la delibera n. 58 del 12.07.2011, con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione, si ritiene di applicare le stesse regole nella determinazione del fondo delle risorse decentrate a partire dall'anno 2017.

3. Si evidenzia che, su tale materia, il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il comparto Funzioni Locali ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, nonché con l'art. 11 del D.L. 135/2018, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame. In particolare:

a) con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettera a) e b), non sono soggette ai limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate;

b) con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale è stato precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. n. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da escludere dai limiti al tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

c) con la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 11 del D.L. 135/2018 è stato precisato che il limite dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017 non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

4. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2017, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Riduzione fondo 2016 ex art. 1, comma 236, legge n. 208/2015	Fondo da considerare per la riduzione
€ 749.083,12	€ 199.105,63		€ 549.977,49

5. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2018 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2018	A DETRARRE	Descrizione
<b>FONDO RISORSE STABILI</b>	€ 623.835,04	€ 7.635,30	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 9.465,84	Risorse previste dall'art. 67, comma 1
		€ 10.971,48	Risorse previste dall'art. 67, comma 2, lettera b)
		€ 52.000,00	Art. 67- comma 2 - lettera g)
		€ 4.127,93	incrementi per aumento tabellari su istituiti contrattuali turno e reperibilità non rilevanti art 11 DL 135/2018
<b>FONDO RISORSE VARIABILI</b>	€ 342.912,11	€ 3.768,95	Economie straordinario anno 2017 art. 67, comma 3 - lettera e)
		€ 66.195,25	Economie fondo anno 2017 art. 68, comma 1
		€ 30.140,91	Art. 93, comma 7, del D.lgs. 163/2006
		€ 27.837,39	Art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016
		€ 47.097,66	Art. 27 del CCNL 14/09/2000

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

		€ 2.000,00	Risorse art. 43 della Legge 449/1997
		€ 97.008,22	piani razionalizzazione spesa
		€ 55.526,38	Condono edilizio e compenso segretari commissioni elettorali
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018</b>	<b>€ 966.747,15</b>	<b>€ 413.775,31</b>	<b>€ 552.971,84</b>

6. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione non rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quella utilizzata nel 2016 per l'importo di €. 2.994,35. Pertanto il fondo risorse decentrate destinato alla contrattazione sarà ridotto di detto importo.

<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE 2018</b>	<b>€ 552.971,84</b>	<b>€ 2.994,35</b>	<b>riduzione per limite art 23 c. 2 D.Lgs 75/2017</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018</b>		<b>€ 549.977,49</b>	

7. In ossequio alla disciplina innanzi descritta, si precisa che in base a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con il parere n. 26 del 21/10/2014, in base al quale: "Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni", tale principio si applica anche alla nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, innanzi richiamata, negli enti privi di dirigenti, cioè in quelli in cui le posizioni organizzative sono finanziate dal bilancio .

8. Si precisa che l'importo destinato per il finanziamento delle posizioni organizzative per l'anno 2016 risulta determinato in **€ 170.000,00** comprensivo dell'indennità di risultato

9. Il predetto fondo, pertanto, diventa il punto di riferimento per il contenimento della spesa per gli anni successivi.

#### Art. 6

#### Contestazione MEF e revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I. ex art. 4 del Decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014

1. Con nota prot. 3426 del 30/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono state definitivamente contestate al Comune errate quantificazioni del Fondo per le risorse decentrate per le annualità 2006-2010, per l'importo complessivo di € 587.102,75.

2. Nella fase di determinazione annuale del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, il Settore Finanze e Tributi, a seguito verifica della corretta corresponsione della PEO alle posizioni economiche B3 e D3, con nota 11156 del 02/03/2017, ha quantificato in € 469.376,16 la somma derivante da una non corretta imputazione della PEO corrisposta al personale dipendente con categoria economica superiore alla B3 e D3 relativa al periodo da aprile 2012 al 31/12/2016 .

3. In base alla contestazione MEF l'ente ha provveduto a recuperare gli importi contestati per €. 96.258,75 direttamente dalle indebite erogazioni ai dipendenti, per €. 71.600,00 dal fondo risorse decentrate anno 2015, per €. 104.061,00 dal fondo risorse decentrate anno 2016 e per €. 60.000,00 dal fondo risorse decentrate anno 2017. Proseguirà al recupero totale per €. 185.183,00 dal fondo risorse decentrate per l'anno 2018 e per €. 70.000,00 dal fondo risorse decentrate 2019.

4. In base alla verifica PEO, si è ravvisata la necessità di procedere in autotutela al recupero delle somme erroneamente corriposte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014. A tale proposito si richiama la deliberazione di G.C. n. 456 del 06/12/2018.

5. Atteso che il recupero delle somme effettuato nell'ambito di un'unica sessione negoziale, comporterebbe una automatica impossibilità a finanziare gli istituti contrattuali correlati all'organizzazione del lavoro, alla produttività e al miglioramento dei servizi, si procederà al recupero in un arco temporale pluriennale, come stabilito dal predetto art. 4 del D.L. n. 16/2014.

6. Pertanto, con il presente accordo, le parti concordano che il recupero della somma di € 587.102,75, avviato nell'esercizio 2015, proseguirà in un arco temporale di cinque anni, attraverso un recupero annuo dal fondo disponibile di un importo di € 185.183,00 per il 2018 ed €. 70.000,00 per il 2019

7. Il recupero della somma di € 469.372,16, proseguirà in un arco temporale di cinque anni, attraverso un recupero annuo dal fondo disponibile di un importo di € 19.376,16 per il 2018 ed €. 60.000,00 per il 2019 e in rate costanti per gli anni successivi anche mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa ove presentati.

5. Alla luce dei rilievi innanzi illustrati, sul fondo delle risorse decentrate destinato alla C.D.I. per l'anno 2017, viene effettuata la riduzione per il recupero delle somme erroneamente quantificate come innanzi illustrato, che viene così determinato:

Costituzione del fondo risorse			€ 963.752,80
Recupero somme MEF	4° di 5 anni		€ 185.183,00
Recupero somme PEO	1° di 5 anni		€ 19.376,16
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI			€ 759.193,64

012/12  
u

### TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

#### Art. 7

#### Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, come richiamato dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

**1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2017 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2017.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come stabilito dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21.05.2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2018, ammontano a complessive **€ 326.884,28**

## **2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2018 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**

In base alle disposizioni dettate dall'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, le amministrazioni locali non potevano dar luogo a progressioni economiche orizzontali con effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 2010 per il personale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e per il personale contrattualizzato.

Il comma 256 della legge n. 190 del 23.12.2014 ha confermato il blocco delle progressioni di carriera esclusivamente per il personale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e per il personale di cui alla legge n. 27 del 19.02.1981. Pertanto, per il personale contrattualizzato e, cioè, anche per il personale degli Enti Locali deve ritenersi abrogato il blocco delle progressioni economiche orizzontali.

Atteso che nell'ultimo quadriennio nell'Ente non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2018 nella misura del 50% della spesa complessiva calcolata sui dipendenti delle categorie A, B e C e nel limite dell'importo stanziato per tale istituto, in possesso dei requisiti per accedere a tale istituto contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti approvato con delibera di Giunta comunale n. 364 del 24.11.2011.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.


Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti dal calcolo effettuato dal Servizio contabilità del personale da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2018 sono quantificate in un importo pari ad **€ 21.540,56**

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito di espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Regolamento sul sistema permanente di valutazione innanzi richiamato.

## **2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2018. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente, come disciplinato dall'art. 7 del presente CDI.



A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Pertanto, per l'anno 2018 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, finanziate con risorse stabili, ammontano ad € 82.979,11

#### RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2018
<b>Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 326.884,28
progressioni orizzontali previste nel presente contratto integrativo	€ 21.540,56
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005</b>	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 82.979,11
<b>TOTALE</b>	<b>€ 431.403,95</b>

#### RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 759.193,64
Finanziamento degli istituti stabili	€ 431.403,95
<b>Fondo complessivo delle risorse decentrate destinato al finanziamento della produttività e miglioramento dei servizi, nonché agli istituti correlati all'organizzazione del lavoro per l'anno 2018</b>	<b>€ 327.789,69</b>

#### ART. 8

##### Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad € 327.789,69 sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 7 del presente CCDI.
2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

#### UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI"

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2018
<b>Art. 68 CCNL 21/05/2018 – comma 2</b>	
Lettera a): Incentivazione correlata alla performance organizzativa	€ 0,00
Lettera b): Incentivazione correlata alla performance individuale	€ 0,00
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	
> indennità per funzioni svolte in condizioni disagiate	
> indennità per funzioni svolte in condizioni di rischio	€ 3.300,00
> indennità per funzioni che implicano il maneggio di valori	€ 1.150,00

VIC  
E  
C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro		
>	Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	€ 78.500,00
>	Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 11.400,00
>	Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 0,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018		
>	Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	€ 45.000,00
>	Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2017	€ 1.500,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzo delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018		
>	risorse previste dall'art. 93, comma 7 e seguenti, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	€ 30.140,91
>	risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€ 27.837,39
>	Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura ex art 27 del CCNL 14/09/2001	€ 47.097,66
>	10% delle entrate previste per il condono edilizio, ex art. 39 della L. n. 724/94	€ 37.676,14
>	Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 33.187,59
Indennità per educatrici asilo nido		€ 11.000,00
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 327.789,69</b>

#### ART. 8

##### Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

##### A. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. Viene corrisposta ai dipendenti dei servizi organizzati in turnazione come di seguito riportato:

- ▷ Polizia Municipale;
- ▷ Asilo nido;
- ▷ Servizio uscierato;
- ▷ Servizio Cimitero

**Risorse necessarie Totale € 78.500,00**

## B. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Operatori servizi cimiteriali	n. 1 unità	tutti i giorni dopo l'orario di servizio
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali

In applicazione della disciplina inserita nell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, l'indennità di reperibilità:

- a) è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati;
- b) è quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestato sono retribuite come lavoro straordinario, con risorse disponibili ex art. 14 del CCNL 01/04/1999, o, a richiesta, con equivalente recupero orario. Per le ore prestate come straordinario non vengono riconosciute le indennità previste alla lettera b) del presente CDI.

**Risorse necessarie Totale € 11.400,00**

*UCC*

## C. Maneggio valori

Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera pari ad € (da 1,00 a 10 €/giorno). Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

Una quota giornaliera pari ad € 1,00 è riconosciuta al personale assegnato a funzioni che comportano un maneggio valori per un importo annuo superiore ad €3.000,00 ed inferiore a € 30.000,00. Una quota giornaliera pari ad € 1,55 è assegnata al personale che svolge funzioni che comportano un maneggio valori per un importo annuo superiore a € 30.000,00.

Gli importi annui di cassa sono desumibili e trovano convalida nell'atto di approvazione dei rendiconti degli agenti contabili relativo all'anno, come da D.Lgs. n. 267/2000, artt. 93 e 233.

**Risorse necessarie Totale € 1.150,00**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

#### D. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e 17 del CCNL 21/05/2018.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Settore con atto formale motivato, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio e comunque all'esito dell'approvazione del bilancio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018 viene attribuito al personale di categoria D, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica. L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri stabiliti nel contratto decentrato 2013.

Si conviene, anche per l'anno 2018, sulla conferma dei criteri già definiti nel contratto decentrato 2013 per l'erogazione delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) e i) CCNL 1.4.1999), nei limiti dell'importo stanziato. La delegazione trattante concorda, in proposito, di corrispondere mensilmente l'importo base dell'indennità in questione, pari a € 1.250,00 annui (50% dell'indennità, spettante per la nomina di responsabile di servizio) e la rimanente parte a seguito di valutazione.

- al personale di categoria D e B viene corrisposta l'indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f), in relazione all'esecuzione di procedure con rilevanza esterna, comportanti responsabilità personali, risultanti da specifico atto formale del Sindaco, attribuito in relazione al profilo professionale specifico di appartenenza (es. CED – amministratori di sistema) o particolari profili professionali di Cat. D non titolari di responsabilità di servizio (Assistenti Sociali).

A dette figure di cat. D e B compete un'indennità di € 1.000 annui

**Risorse necessarie Totale € 45.000,00**

#### E. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, ed è determinata in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche già individuate dal citato articolo 70-quinquies.

- P Ufficiale d'anagrafe
- P Ufficio di Stato civile




**Risorse necessarie Totale € 1.500,00**

L'importo da corrispondere, con riferimento a tutti i punti sopra indicati per le specifiche responsabilità, costituito in un unico fondo, sarà comunque determinato proporzionalmente in rapporto all'ammontare dell'importo finanziato annualmente dalla delegazione trattante.

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale in servizio presso l'asilo nido comunale di cui agli artt. 6 e 31 del CCNL

**Risorse necessarie Totale € 11.000,00**

#### F. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.



1. In considerazione dei recuperi da effettuare sul fondo risorse decentrate per i rilievi MEF, non vi sono risorse da destinare alla corresponsione degli incentivi correlati alla performance individuale per effettivi incrementi della produttività

**Art. 9**

**Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75 per l'area delle posizioni organizzative**

1. Con la sottoscrizione del nuovo CCNL del 21/05/2018, le parti hanno stabilito che: "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017".
2. In base alle succitate disposizioni, risulta evidente che, ancorché il finanziamento delle posizioni organizzative avviene con risorse di bilancio, per dare concreta attuazione alla disciplina sul contenimento del salario accessorio, si rende necessario porre a confronto il fondo relativo all'anno 2016 e il fondo costituito per l'anno 2018 completo con le risorse destinate all'area delle posizioni organizzative.
3. L'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL ha modificato la precedente modalità di corresponsione della retribuzione di risultato, imponendo agli enti di conglobare in un unico fondo le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale ultima voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente disponibili.
4. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si può determinare un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.
5. Atteso che l'applicazione della nuova disciplina indicata ai punti precedenti è subordinata alla definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, previste dall'ordinamento comunale, si ravvisa l'opportunità di verificare il rispetto della disciplina sul contenimento del salario accessorio nella sua interezza .
6. Atteso che le risorse destinate nell'anno 2016 alla retribuzione di posizione e di risultato sono state determinate

in un importo **€ 170.000,00** considerando un importo per la retribuzione di risultato per una complessivo di

percentuale del 25% in base alla disciplina preesistente di cui all'art. 10 del CCNL 31/03/1999, si procede alla elaborazione del prospetto di seguito riportato che descrive il fondo delle risorse destinate al salario accessorio complessivamente inteso per la verifica circa il rispetto dell'art. 23, comma 2 sopra richiamato.

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Risorse destinate alla retribuzione di posizione 2016	Risorse destinate alla retribuzione di risultato 2016 pari al 25%	Fondo da considerare per la riduzione
€ 749.083,12	€ 199.105,63	€ 136.000,00	€ 34.000,00	€ 719.977,49

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2018, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

Totale fondo risorse decentrate 2018	Voci da escludere	Risorse destinate alla retribuzione di posizione 2018	Risorse destinate alla retribuzione di risultato 2018 pari al 25%	Fondo da considerare per la riduzione

*(Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, corresponding to the columns of the table above)*

€ 963.752,80

€ 413.775,31

€ 136.000,00

€ 34.000,00

€ 719.977,49

8. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la spesa complessiva destinata al salario accessorio del personale non dirigente e del personale titolare di posizione organizzativa rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, escluse le somme da non considerare, risulta non superiore a quella utilizzata nel 2016.

#### Art. 10

#### Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2018.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla sottoscrizione del CDI di parte normativa, che deve recepire la nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
4. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".

